

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1802</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIGATO, BERNARDI GUIDO, BOCCHI, POTÌ, PILLITTERI,  
MASTELLA, RIZZI, MADAUDO**

*Presentata il 7 giugno 1984*

Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti, ha inteso disciplinare le competenze e gli obblighi connessi con l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti, anche a seguito di incertezze interpretative della normativa previgente, sulle quali anche la S.C. di Cassazione era stata chiamata a decidere.

Nella ricordata legge era peraltro prevista una norma transitoria che, all'articolo 42, attribuiva al Ministero dei trasporti, per il periodo di un triennio, le competenze e gli oneri relativi al servizio.

Detta norma transitoria era stata introdotta durante l'iter parlamentare del provvedimento, per consentire l'emanazione di una legge che tenesse conto della problematica generale del servizio e, soprattutto, la opportunità di riunificazione delle attribuzioni in materia di antincendio aeroportuale in capo al Ministero dell'interno. Tale esigenza, sempre più sentita nel corso degli anni per gli innumerevoli inconvenienti determinatisi nelle varie realtà, per la pluralità esistente di soggetti privati e pubblici chiamati a rispondere del servizio, ha indotto il legislatore a prorogare ulteriormente il termi-

ne del triennio, fino al giugno del 1984, con il decreto-legge n. 747 del 29 dicembre 1983. Il breve periodo di sei mesi, previsto per motivi esterni alla problematica, non ha tuttavia consentito la messa a punto dell'auspicato testo di adeguamento normativo. Essendo oggi in via di perfezionamento uno schema di decreto di legge da parte del Ministero dell'interno, inteso a rendere più organica l'intera materia, si rende necessario prorogare ulteriormente il termine dell'articolo 42, al fi-

ne di consentire il perfezionamento dell'iter parlamentare del disegno di legge del Ministero dell'interno, evitando il costituirsi e il consolidarsi di situazioni di fatto e di diritto pregiudizievoli al servizio antincendi aeroportuale, quali quelle che, sicuramente, si verificherebbero nel caso cessasse l'attuale regime transitorio. A tale scopo si è predisposta la seguente proposta di legge che consta di un articolo unico e che confidiamo possa essere sollecitamente approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, prorogato dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è prorogato sino al 30 giugno 1985.